

## SCRITTURA PRIVATA

Prot. Gen. n.

Reg. n.

**Convenzione d'incarico per la direzione lavori dei lavori cod. 2017LPSLNC01 –  
Ampliamento tribuna lato est e realizzazione copertura con adeguamento  
impianto elettrico torri faro dello stadio di Monigo.**

**L'ing. Roberta Spigariol** dirigente del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Treviso con sede in Treviso, Via Municipio n. 16 (C.F. 80007310263)

e

**L'ing. Luigi Cocco**, nato a Venezia il 27/08/1961 (C.F. CCCLGU61M27L736B), della Società Tecnobrevetti Team Engineering S.r.l. con sede in Via Mazzucco, 2 - Zero Branco (TV), partita IVA 04811310269, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Treviso al n.ro A1433,

e

La Società **BENETTON RUGBY TREVISO SRL**, con sede a Treviso, Strada del Nascimben 1/b, C.F. e P. IVA 03453870267, in persona del legale rappresentante Amerino Sergio Zatta, nato a Treviso il 22/3/1947 e residente in via Terraglio, 66 a Treviso,

premesso:

- che con DGC n. 346 del 22/11/2017, i.e., il Comune di Treviso ha deciso di accettare la proposta formulata, con nota del 13 ottobre 2017, in atti prot. n. 138872 del 18/10/2017, dalla società Benetton Rugby Treviso Srl (di seguito solo Società), titolare della concessione per l'utilizzo dello stadio di Rugby di Monigo, di accollarsi tutti i costi della progettazione, della direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere meglio descritte nel medesimo provvedimento;
- la Società, a tal fine, ha sottoscritto l'atto unilaterale d'obbligo, in atti prot.

160671/2017, con il quale ha assunto liberamente l'obbligazione unilaterale di far redigere, a firma di professionista abilitato, il progetto delle Opere nelle sue diverse fasi per un importo massimo di lavori pari a Euro 1.230.000,00 (euro unmilione duecentotrentamila/00), IVA e oneri compresi, di cui €. 979.792,56 per lavori posti a base di gara, accollandosi tutti i costi delle relative spese tecniche di progettazione nonché quelle relative alla Direzione dei Lavori e al Coordinamento della sicurezza delle Opere medesime;

- la Società, come da impegni assunti, ha consegnato al Comune di Treviso il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, a firma del ing. Luigi Cocco della società Tecnobrevetti Team Engineering S.r.l., referente di progetto delle Opere e della direzione delle stesse individuando il geom. Vito Rizzo, in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. XXXX del 1/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo di euro 1.230.000,00, di cui €. 979.792,56 per lavori ed €. 250.207,44 per somme a disposizione;

- la Società con il menzionato atto unilaterale d'obbligo si è impegnata a sostenere anche il costo delle prestazioni professionali relative all'esecuzione dei lavori nonché a sottoscrivere congiuntamente all'Amministrazione e ai professionisti individuati per "la fase di esecuzione" uno specifico disciplinare d'incarico;

- con determinazione n..... del XXXX, sono stati approvati gli schemi di disciplinare d'incarico;

tutto ciò premesso, ritenuto la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto,

**convengono e stipulano quanto segue**

## **Capo I – Direzione Lavori**

### **ART. 1      Oggetto**

Il Comune di Treviso (di seguito Amministrazione) nomina Direttore dei Lavori

dell'intervento denominato "2017LPSLNC01 - Ampliamento tribuna lato est e realizzazione copertura con adeguamento impianto elettrico torri faro dello stadio di Monigo" l'ing. Cocco Luigi come in premessa specificato (e di seguito Professionista), già individuato dalla Società nell'atto unilaterale d'obbligo, in atti prot. 160671/2017, quale referente di progetto nonché direttore dei lavori.

#### **ART. 2      Polizze assicurative**

Il professionista ha stipulato con la società Tua Assicurazioni specifica assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, polizza n .40039612000076 in data 15/06/2017, avente massimale pari a euro 1.500.000,00 e si impegna a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione della stessa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012.

#### **ART. 3      Direzione lavori e contabilità**

La direzione lavori consiste nell'assistenza all'esecuzione dell'opera per garantire la conformità al progetto.

Il Professionista è altresì incaricato del Coordinamento e supervisione dell'ufficio di Direzione Lavori di tutte le opere relative al progetto di "Ampliamento tribuna lato est e realizzazione copertura con adeguamento impianto elettrico torri faro dello stadio di Monigo";

In qualità di coordinatore dell'ufficio di Direzione Lavori è altresì incaricato della contabilità e misura di tutte le lavorazioni previste nel "Ampliamento tribuna lato est e realizzazione copertura con adeguamento impianto elettrico torri faro dello stadio di Monigo";

Ha il compito di controllare l'esecuzione dei lavori e la loro conformità architettonica. Impartisce le necessarie direttive agli esecutori per il coordinamento e la buona esecuzione delle opere, secondo quanto disposto ai titoli VIII, IX e X del Regolamento.

Documentazione e prestazioni che il Professionista deve fornire:

- programma dei lavori;
- approntamento documenti di cantiere;
- emissione di ordini di servizio;
- dettagli di esecuzione complementari, grafici e scritti;
- controllo dell'esecuzione:
  - rispetto del programma dei lavori;
  - rispetto delle regole dell'arte e delle norme vigenti;
  - controllo delle opere (dimensioni, tolleranze, aspetto...)
- organizzazione delle riunioni generali e redazione dei resoconti di cantiere;
- redazione e verifica della contabilità periodica dettagliata;
- tutte le attività di cui ai citati titoli VIII, IX e X del Regolamento;
- acquisizione di tutta la documentazione necessaria sia in corso d'opera che a lavori ultimati per l'ottenimento del CPI;
- acquisizione di ogni dichiarazione obbligatoria per gli impianti tecnologici completa di ogni allegato;
- documentazione necessaria per la manutenzione degli impianti e delle strutture realizzate.

Per la redazione degli elaborati relativi a perizie suppletive si rinvia a quanto stabilito dall'art. 132 del Codice dei Contratti e dall'art. 134 del Regolamento.

Si richiama espressamente l'obbligo di nuova progettazione senza costi ed oneri per l'Amministrazione Comunale in caso di errori o omissioni ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Regolamento.

#### **ART. 4          Certificato di regolare esecuzione**

In qualità di Direttore lavori il Professionista, dovrà redigere il certificato di regolare esecuzione dei lavori secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

#### **ART. 5          Onorario direzione lavori**

Gli onorari per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione, per la predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi e per tutte le prestazioni descritte nel Capo I del presente disciplinare e per quelle che ad esse fossero riconducibili, compreso l'onorario relativo alle eventuali perizie suppletive di variante, come da impegni assunti nell'atto unilaterale d'obbligo, in atti prot. 160671/2017 (art. 4), sono pattuiti nella misura convenuta tra il Professionista incaricato e la Società medesima e sono totalmente a carico di quest'ultima, senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

#### **ART. 6 Termini di pagamento**

Gli onorari per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione, per la predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi e per tutte le prestazioni descritte nel Capo I del presente disciplinare e per quelle che ad esse fossero riconducibili, compreso l'onorario relativo alle eventuali perizie suppletive di variante, nella misura di cui al precedente articolo, saranno liquidati dalla Società, previa apposizione del "visto di liquidabilità" del RUP, arch. Antonio Amoroso già nominato dall'Amministrazione.

La Società, a garanzia degli impegni assunti nell'atto unilaterale d'obbligo, in atti prot. 160671/2017 (art. 6), al fine di mantenere indenne l'Amministrazione da atti di rivalsa dovrà presentare alla stessa quietanza che attesti il regolare pagamento delle prestazioni professionali svolte con le seguenti scadenze:

- entro 30 giorni dall'emissione dei SAL per le prestazioni di Direzione lavori, da liquidarsi proporzionalmente fino al 90% del dovuto;
- entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione in riferimento al saldo del compenso professionale.

#### **Capo II Norme generali**

#### **ART. 7 Subappalto**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il Professionista non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati tipici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologica, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta in ogni caso impregiudicata la responsabilità diretta del soggetto incaricato.

Il subappalto nei casi sopra indicati è ammesso con i limiti e le modalità di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 8 Risoluzione e recesso dal contratto**

Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con il presente atto, salvo quanto previsto dal precedente art. 7, comporterà la risoluzione del contratto, senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione a mezzo raccomandata.

Il Comune si riserva di agire per la risoluzione contrattuale e per il conseguente risarcimento del danno nel caso di violazione dei termini essenziali per la presentazione della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, del piano di sicurezza nonché per gravi irregolarità o mancanze della Direzione Lavori.

Il Progettista non può esercitare il diritto di recesso nei confronti del Comune, salvo ricorrere il caso di giusta causa, di cui è tenuto a dare immediata comunicazione al comune, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest'ultimo; resta inteso che in caso di recesso privo di giusta causa sono dovuti i danni al Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal presente contratto di prestazione professionale, in ragione di esigenze sopravvenute o di mutate necessità d'intervento sul territorio per pubblico interesse, ai sensi dell'art. 21 sexies della L. 241/1990, nei termini e modi previsti dall'art. 109 del D.lgs 50/2016.

Qualora il Comune intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa deve darne

comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r. o pec.

#### **ART. 9           Norme generali e privacy**

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme che regolano le prestazioni professionali del Codice Civile in quanto compatibili e le norme in materia di lavori pubblici.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.

#### **ART. 10          Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti nel presente disciplinare e che non si fossero potute definire in via amministrativa nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento amministrativo, sarà competente il Foro di Treviso.

#### **ART. 11          Spese di contratto**

Saranno a carico del Professionista incaricato tutte le spese di copiatura, bolli ed eventuale registrazione del presente disciplinare, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, ivi compresi i diritti di segreteria ed esclusi IVA e contributi previdenziali se dovuti. Le parti dichiarano che i corrispettivi derivanti dalla presente convenzione sono soggetti IVA. La presente costituisce scrittura privata con registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

#### **ART. 12          Incompatibilità**

Il Professionista, con la sottoscrizione della presente, dichiara sotto la propria responsabilità che non vi è incompatibilità tra l'incarico oggetto della presente convenzione e la sua posizione, con particolare riferimento a quanto precisato all' articolo 54 del "regolamento dei contratti" del Comune di Treviso approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 18/1995. Resta ferma ogni altra causa di incompatibilità prevista

dalla normativa vigente.

### **ART. 13      Tracciabilità e pagamenti**

Il presente disciplinare non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. atteso che gli oneri professionali non sono posti a carico dell'Amministrazione

Il CUP è il seguente: E47B17000840004

### **ART. 14      Patto di Integrità**

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici, allegato A) al presente contratto quale parte integrante che si impegnano a rispettare.

### **ART. 15      Codice di comportamento**

Il professionista si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" nonché gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 339 del 17 dicembre 2013, pubblicata sul sito del Comune all'indirizzo [www.comune.treviso.it](http://www.comune.treviso.it) nella sezione "Deliberazioni on line".

La violazione degli obblighi contenuti nei citati codici di comportamento può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune risolverà il contratto, salvo il risarcimento dei danni.

Treviso, data dell'ultima firma digitale



PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport

Ing. Roberta Spigariol

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

Ing. Luigi Cocco

PER LA SOCIETA' "BENETTON RUGBY TREVISO SRL"

Amerino Zatta

\* \* \*

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l'incaricato dichiara di approvare specificatamente gli articoli 5 (Onorario direzione lavori), 6 (termini di pagamento), 8 (Risoluzione e recesso dal contratto), 10 (Controversie), 12 (Incompatibilità) della presente convenzione.

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

Ing. Luigi Cocco

PER LA SOCIETA' "BENETTON RUGBY TREVISO SRL"

Amerino Zatta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

## SCRITTURA PRIVATA

Prot. Gen. n.

Reg. n.

**Convenzione d'incarico per la direzione lavori dei lavori cod. 2017LPSLNC01 –  
Ampliamento tribuna lato est e realizzazione copertura con adeguamento  
impianto elettrico torri faro dello stadio di Monigo.**

**L'ing. Roberta Spigariol** dirigente del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport, in  
rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Treviso con sede in Treviso, Via  
Municipio n. 16 (C.F. 80007310263)

e

**Il geom. Vito Rizzo**, nato a Mogliano Veneto il 03/08/1953, C.F. RZZVTI53M03F269V,  
dello Studio R+R Snc di Alvise e Vito Rizzo, con sede in via Franceschetti 7, 31100  
Treviso, CF e partita IVA 04717730263 – R.E.A. Treviso 372484

e

La Società **BENETTON RUGBY TREVISO SRL**, con sede a Treviso, Strada del  
Nascimben 1/b, C.F. e P. IVA 03453870267, in persona del legale rappresentante  
Amerino Sergio Zatta, nato a Treviso il 22/3/1947 e residente in via Terraglio, 66 a  
Treviso,

premesso:

- che con DGC n. 346 del 22/11/2017, i.e., il Comune di Treviso ha deciso di accettare la proposta formulata, con nota del 13 ottobre 2017, in atti prot. n. 138872 del 18/10/2017, dalla società Benetton Rugby Treviso Srl (di seguito solo Società), titolare della concessione per l'utilizzo dello stadio di Rugby di Monigo, di accollarsi tutti i costi della progettazione, della direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere meglio descritte nel medesimo provvedimento;
- la Società, a tal fine, ha sottoscritto l'atto unilaterale d'obbligo, in atti prot. 160671/2017, con il quale ha assunto liberamente l'obbligazione unilaterale di far

redigere, a firma di professionista abilitato, il progetto delle Opere nelle sue diverse fasi per un importo massimo di lavori pari a Euro 1.230.000,00 (euro unmilione duecentotrentamila/00), IVA e oneri compresi, di cui €. 979.792,56 per lavori posti a base di gara, accollandosi tutti i costi delle relative spese tecniche di progettazione nonché quelle relative alla Direzione dei Lavori e al Coordinamento della sicurezza delle Opere medesime;

- la Società, come da impegni assunti, in atti prot. 160671/2017, ha consegnato al Comune di Treviso il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, a firma del ing. Luigi Cocco della società Tecnobrevetti Team Engineering S.r.l., referente di progetto delle Opere e della direzione delle stesse individuando il geom. Vito Rizzo, in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. XXXX del 1/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo di euro 1.230.000,00, di cui €. 979.792,56 per lavori ed €. 250.207,44 per somme a disposizione;

- la Società con il menzionato atto unilaterale d'obbligo si è impegnata a sostenere anche il costo delle prestazioni professionali relative all'esecuzione dei lavori nonché a sottoscrivere congiuntamente all'Amministrazione e ai professionisti individuati per "la fase di esecuzione" uno specifico disciplinare d'incarico;

- con determinaione n..... del , sono stati approvati gli schemi di disciplinare d'incarico;

tutto ciò premesso, ritenuto la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto,

**convengono e stipulano quanto segue**

### **Capo I – Direzione Lavori**

#### **ART. 1        Oggetto**

Il Comune di Treviso (di seguito Amministrazione) nomina Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori denominati "2017LPSLNC01 - Ampliamento tribuna lato

*est e realizzazione copertura con adeguamento impianto elettrico torri faro dello stadio di Monigo” il geom. Vito Rizzo come in premessa specificato (e di seguito Professionista), già individuato dalla Società nell’atto unilaterale d’obbligo, in atti prot. 160671/2017, quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione .*

#### **ART. 2        Polizze assicurative**

Il professionista ha stipulato con la società LLOYD’S specifica assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, polizza n. 10505105G in data 03.10.2017, avente massimale pari a euro 500.000,00 per persona e si impegna a comunicare all’Amministrazione ogni successiva variazione della stessa, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 137/2012.

#### **ART. 3        Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori**

Il Professionista come sopra nominato ed individuato svolge le funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e di salute per l’esecuzione dei lavori previsti dal D.Lgs. 81/2008, così come successivamente modificato ed integrato.

L’incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dovrà essere svolto rapportandosi al direttore dei lavori nominato per l’intervento, ing. Luigi Cocco.

Le prestazioni professionali richieste per l’espletamento dell’incarico sono quelle indicate nel citato D.Lgs. 81/2008 e vengono sinteticamente così riassunte:

- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 e allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni,

assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ed adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1 lett. b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- organizzare tra i datori di lavoro ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 e allegato XV del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi previsti dall'art. 90, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1 dell'articolo medesimo, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'art. 91, comma 1, lett. a) e b).

#### **ART. 4      Onorario coordinamento sicurezza**

L'onorario per l'incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante

l'esecuzione dell'opera e per tutte le prestazioni descritte nel Capo I del presente disciplinare ed a quelle che fossero riconducibili, come da impegni assunti dalla Società nell'atto unilaterale d'obbligo, in atti prot. 160671/2017 (art. 4), è pattuito nella misura convenuta tra il Professionista incaricato e la Società medesima ed è totalmente a carico di quest'ultima, senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

#### **ART. 5 Termini di pagamento**

Gli onorari per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, nella misura di cui al precedente articolo, saranno liquidati dalla Società previa apposizione del "visto di liquidabilità" del RUP, arch. Antonio Amoroso, già nominato dall'Amministrazione.

La Società, a garanzia degli impegni assunti nell'atto unilaterale d'obbligo, in atti prot. 160671/2017 (art. 6), al fine di mantenere indenne l'Amministrazione da atti di rivalsa dovrà presentare alla stessa quietanza che attesti il regolare pagamento delle prestazioni professionali svolte con le seguenti scadenze:

- entro 30 giorni dall'emissione dei SAL per le prestazioni di coordinamento sicurezza, da liquidarsi proporzionalmente fino al 90% del dovuto;
- entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione in riferimento al saldo del compenso professionale.

### **Capo II Norme generali**

#### **ART. 6 Subappalto**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il Professionista non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati tipici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologica, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta in ogni caso impregiudicata la responsabilità diretta del soggetto incaricato.

Il subappalto nei casi sopra indicati è ammesso con i limiti e le modalità di cui all'art. 105

del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 7            Risoluzione e recesso dal contratto**

Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con il presente atto, salvo quanto previsto dal precedente art. 7, comporterà la risoluzione del contratto, senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione a mezzo raccomandata.

Il Comune si riserva di agire per la risoluzione contrattuale e per il conseguente risarcimento del danno nel caso di violazione dei termini essenziali per la presentazione della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, del piano di sicurezza nonché per gravi irregolarità o mancanze della Direzione Lavori.

Il Progettista non può esercitare il diritto di recesso nei confronti del Comune, salvo ricorrere il caso di giusta causa, di cui è tenuto a dare immediata comunicazione al comune, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest'ultimo; resta inteso che in caso di recesso privo di giusta causa sono dovuti i danni al Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal presente contratto di prestazione professionale, in ragione di esigenze sopravvenute o di mutate necessità d'intervento sul territorio per pubblico interesse, ai sensi dell'art. 21 sexies della L. 241/1990, nei termini e modi previsti dall'art. 109 del D.lgs 50/2016.

Qualora il Comune intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r. o pec.

#### **ART. 8            Norme generali e privacy**

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme che regolano le prestazioni professionali del Codice Civile in quanto compatibili e le norme in materia di lavori pubblici.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.

#### **ART. 9 Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti nel presente disciplinare e che non si fossero potute definire in via amministrativa nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento amministrativo, sarà competente il Foro di Treviso.

#### **ART. 10 Spese di contratto**

Saranno a carico del Professionista incaricato tutte le spese di copiatura, bolli ed eventuale registrazione del presente disciplinare, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, ivi compresi i diritti di segreteria ed esclusi IVA e contributi previdenziali se dovuti. Le parti dichiarano che i corrispettivi derivanti dalla presente convenzione sono soggetti IVA. La presente costituisce scrittura privata con registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

#### **ART. 11 Incompatibilità**

Il Professionista, con la sottoscrizione della presente, dichiara sotto la propria responsabilità che non vi è incompatibilità tra l'incarico oggetto della presente convenzione e la sua posizione, con particolare riferimento a quanto precisato all' articolo 54 del "regolamento dei contratti" del Comune di Treviso approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 18/1995. Resta ferma ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente.

#### **ART. 12 Tracciabilità e pagamenti**

Il presente disciplinare non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 atteso che gli oneri professionali non sono posti a carico dell'Amministrazione

Il CUP è il seguente: E47B17000840004

#### **ART. 13 Patto di Integrità**



Le Parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici, allegato A) al presente contratto quale parte integrante che si impegnano a rispettare.

**ART. 14 Codice di comportamento**

Il professionista si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" nonché gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 339 del 17 dicembre 2013, pubblicata sul sito del Comune all'indirizzo [www.comune.treviso.it](http://www.comune.treviso.it) nella sezione "Deliberazioni on line".

La violazione degli obblighi contenuti nei citati codici di comportamento può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune risolverà il contratto, salvo il risarcimento dei danni.

Treviso, data dell'ultima firma digitale

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport

Ing. Roberta Spigariol

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

Geom. Vito Rizzo

PER LA SOCIETA' "BENETTON RUGBY TREVISO SRL"

Amerino Zatta

\* \* \*

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l'incaricato dichiara di approvare specificatamente gli articoli 4 (Onorario coordinamento sicurezza), 5 (termini di pagamento), 7 (Risoluzione e recesso dal contratto), 9 (Controversie), 11 (Incompatibilità) della presente convenzione.

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

Geom. Vito Rizzo

PER LA SOCIETA' "BENETTON RUGBY TREVISO SRL"

Amerino Zatta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa